

ALLEGATO B) AL NUMERO 11810 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- OGGETTO SOCIALE- SEDE LEGALE- DURATA

- ART.1) DENOMINAZIONE
- ART.2) OGGETTO SOCIALE
- ART.3) SEDE LEGALE
- ART.4) DURATA

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

- ART.5) CAPITALE SOCIALE
- ART.6) AZIONI ORDINARIE
- ART.7) AUMENTO CAPITALE SOCIALE
- ART.8) TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE
- ART.9) RECESSO
- ART.10) LIMITI PARTECIPAZIONE AZIONARIA

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

- ART.11) LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- ART.12) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
- ART.13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
- ART.14) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- ART.15) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
- ART.16) DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- ART.17) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- ART.18) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- ART.19) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- ART.20) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

- ART.21) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- ART.22) CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- ART.23) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- ART.24) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- ART.25) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
- ART.26) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
- ART.27) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- ART.28) AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI
- ART.29) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
- ART.30) POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

- ART.31) COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

TITOLO VI

REVISORE UNICO O SOCIETA' DI REVISIONE

- ART.32) CONTROLLO CONTABILE

TITOLO VI

CONTROLLO ANALOGO

ART.33 CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

ART.34) BILANCIO D'ESERCIZIO

ART.35) UTILI

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

TITOLO IX

FORO COMPETENTE E NORME FINALI

ART.37) FORO COMPETENTE

ART.38) RINVIO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE LEGALE - DURATA

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita la società per azioni a totale capitale pubblico locale denominata "Cosea Ambiente Società per Azioni" o, in forma abbreviata, "Cosea Ambiente S.p.A.".

Art.2) OGGETTO SOCIALE

La società gestisce il servizio rifiuti urbani ed assimilati secondo la modalità dell'affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, nonché la commercializzazione dei prodotti recuperati derivanti dalla raccolta differenziata e dal pretrattamento dei rifiuti, nell'esclusivo interesse degli enti pubblici che detengono interamente il capitale sociale e che esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La società ha per oggetto sociale principale lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresa la realizzazione e gestione degli impianti funzionali ai servizi medesimi, in particolare nel campo della selezione, recupero e riciclo dei materiali raccolti, oltre alla prestazione di servizi aventi natura tributaria inerenti al ciclo dei rifiuti, secondo le normative in materia.

La società potrà inoltre compiere, in via secondaria e nel rispetto delle normative vigenti e della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico:

- a) tutte le attività accessorie necessarie e complementari all'oggetto sociale principale;
 - b) il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
 - c) l'autotrasporto di rifiuti e merci in conto proprio in conto terzi;
 - d) la manutenzione e gestione del verde pubblico e dei rifiuti cimiteriali;
 - e) le attività di tutela e decoro del territorio;
 - f) la gestione di reti e impiantistica nel campo delle energie rinnovabili per autoproduzione;
- e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari,

immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio e la prestazione di garanzie reali o fidejussorie a favore di terzi, con esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio di cui al d.lgs. 385/1993 e dei servizi finanziari di cui al d.lgs. 58/1998, delle attività di locazione finanziaria e di credito al consumo nell'ambito dei propri soci, nonché delle attività di intermediazione immobiliare di cui alla legge n. 39/1989.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art.3) SEDE LEGALE

La sede legale della società è fissata in Castel di Casio (BO).

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate, unicamente nel territorio dell'ambito provinciale degli enti locali a favore dei quali la società opera. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art.4) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art.5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 477.526,00 (quattrocentosettantasettemilacinquecentoventisei/00) rappresentato da n. 477.526 (quattrocentosettantasettemilacinquecentoventisei) azioni da Euro 1,00 (uno/00) cadauna.

Il capitale sociale è interamente pubblico nel rispetto della normativa in materia di affidamento diretto.

I versamenti delle azioni saranno deliberati e richiesti dal consiglio di amministrazione nei modi e nei termini più convenienti.

I soci potranno versare somme alla società in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore

della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R..

Art.6) AZIONI ORDINARIE

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in assemblea.

Esse possono appartenere soltanto a soci pubblici, che le debbono detenere direttamente.

Art.7) AUMENTO CAPITALE SOCIALE

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni anche fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile.

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale debba sempre restare in titolarità agli enti costituenti o a nuovi enti pubblici a favore dei quali, con l'ingresso nella compagine sociale, la società svolga l'attività prevalente.

La società potrà inoltre deliberare l'emissione di obbligazioni o di altri strumenti finanziari, in tutti i casi non partecipativi, in conformità alle prescrizioni vigenti di legge.

Art.8) TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI DI OPZIONE

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione con raccomandata a.r. agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione con raccomandata a.r. all'offerente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione offerta in vendita:

- in caso di trasferimento a titolo oneroso al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerti dal terzo;
- in caso di trasferimento a titolo gratuito ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o dei diritti di opzione quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato di comune accordo tra le parti, venditore e soci proponenti acquirenti, o in difetto, su istanza della parte più diligente,

dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna.

Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale debba sempre restare in titolarità di enti pubblici e che le azioni possano essere validamente trasferite solo ad enti pubblici a favore dei quali, con l'ingresso nella compagine sociale, la società svolga la propria attività prevalente.

I trasferimenti effettuati in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio ha diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

Nel caso l'alienazione delle partecipazioni sia prevista per espressa previsione normativa, decorsa infruttuosamente la procedura prevista al presente articolo e scaduti i termini di legge, la partecipazione e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

E' esclusa la partecipazione di privati al capitale sociale.

Art.9) RECESSO

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 8, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che il consiglio di amministrazione esprima entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del socio del nome del prospettato acquirente il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio tenuto conto del contributo industriale che esso può apportare al funzionamento della società o dell'utilizzo che lo stesso o la relativa comunità di riferimento in caso di enti territoriali intende fare dei servizi prestatati dalla società.

E' in ogni caso espressamente previsto che la totalità del capitale sociale deve sempre restare in titolarità di enti pubblici e che non può essere concesso il gradimento a trasferimenti delle azioni che, per qualunque motivo o in qualunque forma, siano idonei a consentire l'ingresso in società di soci non pubblici, dovendosi gli stessi considerare in ogni caso inefficaci nei confronti della Società.

Il diritto di recesso spetta solo nei casi previsti dalla legge.

Il recesso dalla società comporta l'impossibilità per il socio che recede di continuare ad usufruire dell'attività della società, se non nei limiti previsti dal rispetto della disciplina relativa all'affidamento diretto di un servizio pubblico.

Nel caso il recesso sia previsto per espressa previsione normativa, decorsa infruttuosamente la procedura prevista al presente articolo e scaduti i termini di legge, la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Art.10) LIMITI PARTECIPAZIONE AZIONARIA

Nessun socio potrà detenere una partecipazione complessivamente superiore al 15% del capitale sociale. Le azioni in eccesso rispetto al limite del 15% del capitale sociale a qualsiasi titolo acquisite dovranno essere alienate entro il termine di un anno dal superamento del limite. Il diritto di voto relativo alle azioni eccedenti il limite del 15% è sospeso con effetto immediato al superamento del limite, ma dette azioni sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11) LUOGO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'ambito provinciale degli enti locali soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art.12) ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno e cioè entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio di esercizio.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, ovvero nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può tuttavia essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

Oltre alle materie ad essa riservate per legge, l'assemblea ordinaria delibera sulle autorizzazioni all'organo amministrativo, ai sensi dell'art.2364 comma 5) del codice civile, per il compimento dei seguenti atti:

- a) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione a qualunque

titolo di rami di azienda necessari per l'esercizio dell'attività svolta a favore degli enti locali territoriali soci;

- b) l'acquisto, l'alienazione e la dismissione di beni immobili di valore superiore a 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) Euro;

- c) la conclusione di contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi della Società di durata eccedente i 5 (cinque) anni.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea straordinaria è convocata ogni volta ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto.

Art.14) FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica semplice con avviso di lettura, la posta elettronica certificata, la lettera raccomandata), comunque in grado di fornire prova dell'avvenuto tempestivo ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta occorra per la trattazione degli oggetti ad essa demandati, e ogni qualvolta—ne facciano domanda tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati chiaramente gli argomenti da trattare e le motivazioni.

Art.15) COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

Salvo una diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la

nomina alle cariche sociali avverrà tuttavia secondo il seguente procedimento: a) tanti soci quanti rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale potranno presentare una lista di uno o più candidati, presenti in una sola lista, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi; b) ciascun socio potrà presentare e votare per una sola lista; c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro e così via fino ad un numero pari a quello dei nominandi; d) i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente; e) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, risulteranno aver ottenuto i quozienti più elevati; f) in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti il più anziano di età.

In ogni caso la nomina dell'organo di amministrazione dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Qualora i soci intervenuti non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima e deve comunque avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata in proprio o per procura dei soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che per le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto per le quali è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Art.16) DIRITTO D'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Per la migliore riuscita dei lavori dell'Assemblea possono inoltre intervenire in qualità di uditori e relatori tutti coloro che siano stati invitati dal presidente del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile, per intervenire all'assemblea il socio deve depositare le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque gior-

ni prima di quello fissato per l'Assemblea, e le stesse non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.17) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

La verifica della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al presidente dell'assemblea medesima. L'assemblea nomina un segretario fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

Art.18) RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona non amministratore, sindaco o dipendente della società, e comunque nel rispetto dell'art. 2372 del codice civile, mediante anche semplice delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega può essere conferita per più assemblee.

Art.19) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal presidente, dal segretario, o dal notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo e deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-

sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.20) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, anche dissenzienti o assenti.

E' espressamente richiamato quanto previsto normativamente in merito alla validità delle deliberazioni assembleari, in particolare in tema di conflitto di interessi, di annullabilità, di nullità e di invalidità delle stesse.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.21) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di) 5 (cinque) membri, nominati dall'assemblea, la quale provvede altresì a determinarne il numero, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Non può essere nominato membro del consiglio di amministrazione chi si trovi in situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale o in situazione di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

Art.22) CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso sia nominato un organo collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori l'assemblea è convocata d'urgenza per la sostituzione dei membri cessati.

Art.23) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Nel caso sia nominato un organo collegiale il consiglio d'amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio presidente nonché, eventualmente, il vicepresidente.

In caso di impedimento o assenza, le competenze del presidente spettano e sono esercitate dal vicepresidente; in caso di impedimento o assenza anche di questo, dal consigliere più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

Art.24) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La seduta deliberante dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore unico o dal presidente, anche fuori della sede sociale, tutte le volte che lo giudichi necessario o, nel caso sia nominato un organo collegiale quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, o dai sindaci. La convocazione può essere fatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere spedita con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica semplice con avvi-

so di lettura, la posta elettronica certificata, la lettera raccomandata) e deve essere ricevuta tre giorni prima della data fissata per l'adunanza e, per i casi di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica semplice con avviso di ricevimento o certificata da spedirsi almeno 24 ore prima. La partecipazione potrà avvenire sia di persona sia a mezzo di teleconferenza o altro mezzo idoneo a consentire la decisione collegiale, con le modalità di cui all'art. 16 del presente Statuto in quanto compatibili.

Anche in mancanza di convocazione sono valide le adunanze a cui assistono la totalità dei consiglieri ed i sindaci effettivi.

Il consiglio, su proposta del presidente, può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art.25) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Nel caso sia nominato un organo collegiale il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del presidente. Dovranno tuttavia essere assunte con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) o di 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica, a seconda che l'organo sia composto rispettivamente da 3 o 5 membri, le deliberazioni concernenti: a) l'attribuzione delle deleghe agli amministratori; b) la conclusione di contratti di finanziamento di durata superiore ai 18 mesi per ammontare eccedente Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) o d) la prestazione di garanzie sotto qualunque forma per ammontare eccedente Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). E' espressamente richiamato quanto previsto normativamente in tema di validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art.26) VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le deliberazioni dell'amministratore unico o del consiglio devono risultare da verbali che, trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art.27) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e più segnatamente ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea, in particolare gli atti di cui all'art. 12 del presente Statuto.

Art.28) AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI

Nel caso sia nominato un organo collegiale il consiglio può delegare parte dei suoi poteri o conferire incarichi speciali ad un amministratore delegato, salva l'attribuzione di de-

leghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, ad eccezion fatta per le materie non delegabili per legge nonché per le materie riservate al consiglio dal precedente articolo 25, nonché nominare uno o più direttori conferendo loro i relativi poteri e determinando le loro retribuzioni nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

Art.29) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti del consiglio di amministrazione.

Art.30) POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribuita all'amministratore unico o, nel caso sia nominato un organo collegiale, al presidente del consiglio di amministrazione.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la firma e la rappresentanza della società spettano al vice-presidente, e in caso di assenza o impedimento di questi, al consigliere con maggiore anzianità di carica o, a parità di quest'ultima, al più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione può nominare procuratori ad negozia e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Art.31) COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il presidente e di 2 (due) membri supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU n.68 del 23-3-2010) ed eletti dall'assemblea dei soci.

La nomina dell' organo di controllo dovrà essere effettuata

secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai componenti l'organo di controllo spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti del collegio sindacale.

Ai componenti il Collegio Sindacale non può essere affidato il controllo contabile della società ai sensi dell'art. 2409-bis, ultimo comma, C.C..

TITOLO VI

REVISORE UNICO O SOCIETÀ DI REVISIONE

Art.32) CONTROLLO CONTABILE

La nomina dell'organo di revisione contabile spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Può essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU n.68 del 23-3-2010).

I componenti l'organo di revisione durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai componenti l'organo di revisione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che è stabilito dall'assemblea nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa di riferimento.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di revisione contabile.

Non possono essere incaricati del controllo contabile coloro che hanno composto il Collegio sindacale della Società, nonché di Enti o società da questa controllati o che la controllano o sottoposti a comune controllo.

Ai sensi dell'art.2409 ter, comma 3° del C.C., il libro del controllo contabile potrà essere tenuto anche presso gli uffici amministrativi o le sedi secondarie della società.

TITOLO VI

CONTROLLO ANALOGO

Art.33 CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

In ossequio ai principi sull'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale, la società è sottoposta a controllo analogo a quello che i soci esercitano sui propri servizi.

I soci costituiscono un "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione degli adempimenti per l'effettivo esercizio del controllo analogo sulla società, quale attività di interesse comune ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico.

Al fine di permettere l'esercizio del controllo analogo il consiglio di amministrazione:

a) predispone in attuazione e nel rispetto delle direttive delle agenzie ATO competenti, e approva in bozza:

- il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;
- il piano annuale delle attività e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del ciclo completo dei rifiuti dell'esercizio successivo, articolati in voci analitiche per singolo socio.

Tali documenti vengono sottoposti all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso, il piano annuale delle attività e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del ciclo completo dei rifiuti dell'esercizio successivo sono inviati alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci, e sottoposti all'approvazione delle medesime agenzie ATO; nel caso in cui le agenzie ATO ritengano di non approvare tali documenti, comunque con prescrizione, il consiglio di amministrazione deve riconvocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;

b) predispone e approva in bozza il bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Tale documento viene previamente sottoposto all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministra-

zione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il bilancio di previsione dell'esercizio in corso è inviato alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci da farsi nei termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno precedente.

c) predispone entro il 31 agosto di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio.

Tale documento viene sottoposto all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si ritiene approvata.

La relazione riportante gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio è inviata alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci.

d) predispone e approva in bozza la relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a) e l'analisi degli eventuali scostamenti, entro il termine previsto per la redazione del bilancio sociale dell'esercizio precedente, nell'ambito della Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile, completa della relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a), vengono previamente sottoposti all'approvazione dei soci e del "Tavolo per il controllo congiunto" al fine di permettere l'esercizio del c.d. "controllo analogo" da parte degli organi competenti; i soci, singolarmente o tramite il "Tavolo per il controllo congiunto" hanno 15 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile sono inviati alle ATO competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci da farsi nei termini di legge.

BILANCIO E UTILI

Art.34) BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve predisporre nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale d'esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa da sottoporre all'assemblea degli azionisti nonché la relazione sulla gestione. Al bilancio di esercizio devono essere allegati i rendiconti finanziari di cassa e la specifica del capitale circolante netto, predisposti secondo corretti principi contabili.

Art.35) UTILI

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, sono destinati, anche con la costituzione di riserve straordinarie, al perseguimento delle finalità statutarie secondo i programmi di sviluppo deliberati dall'assemblea e per la residua parte sono ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla normativa vigente.

In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

In considerazione dell'oggetto principale svolto dalla società così come enunciato al precedente articolo 2, la messa in liquidazione volontaria non potrà essere comunque deliberata prima del termine di scadenza del termine di affidamento diretto del servizio gestione rifiuti "in house providing".

TITOLO IX

FORO COMPETENTE E NORME FINALI

Art.37) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società ovvero tra gli amministratori o i sindaci e la società è competente il Tribunale di Bologna.

Art.38) RINVIO

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.

Firmato: Calisti Cesare

Firmato: Elena Tradii